



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE**

\*\*\*\*

**DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO**

- ART 429 C.P.P. -

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

*dott. Gianluigi Zulian*

All'esito dell'udienza preliminare e in riferimento al procedimento penale nei confronti di:  
**CONSOLI Vincenzo**, nato il 21/11/1949 a Miglionico (MT) residente in Vicenza, Contrà Mure Pallamaio, con domicilio ivi dichiarato  
difeso di fiducia dall'Avv. Ermenegildo COSTABILE del foro di Milano, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 12

**IMPUTATO**

- 1) **del delitto p. e p. dagli artt. 81 cod. pen., 2638, commi 1° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza) nella sua qualità di Amministratore Delegato nel periodo dal 29.1.2008 al 26.5.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza demandate alla Banca d'Italia, **indicava** o comunque faceva **indicare falsamente nella segnalazione periodica** (ex art. 51 T.U.B.) relativa all'ultimo trimestre 2012 (trasmessa a Banca d'Italia in data 15.03.2013) ed in quelle successive fino al 31.12.2013, un ammontare del patrimonio di vigilanza (indicato in euro 2.309 milioni al 31.12.2013) non corrispondente al reale; in particolare, ometteva di decurtare il patrimonio di vigilanza di almeno **430,8 milioni circa** di euro per effetto del valore di azioni proprie cedute a terzi previo finanziamento concesso agli acquirenti (c.d. capitale finanziato), nonché di almeno **1.131 milioni circa** di euro per effetto delle maggiori perdite su crediti (svalutazione di crediti) e di almeno **134 milioni circa** di euro per effetto di accantonamento per rischi operativi (di tal che, a fronte di un P.D.V. indicato in euro 2.309 milioni circa, il P.D.V. effettivo era di soli euro 613 milioni circa, di gran lunga inferiore ai requisiti patrimoniali obbligatori, pari a 1.138 milioni di euro); inoltre indicava "sofferenze" per euro 2.705 milioni, a fronte di sofferenze effettive pari a euro 3.371,8 milioni.**

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso), il 31.12.2013 nonché in epoca antecedente e prossima a tale data.

2) **del delitto p. e p. dagli artt. 81, cpv. cod. pen. e 2638, commi 1° , 2° e 3° codice civile, (Ostacolo all'esercizio delle funzioni della autorità pubbliche di vigilanza)**, perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna, società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti e, successivamente, di Direttore Generale della medesima banca fino al 30.07.2015 e, comunque, per tutto detto periodo di *dominus* dei processi deliberativi dell'ente e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, **ostacolava le funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e di CONSOB in sede di richiesta di autorizzazione e di successiva attuazione riguardante l'operazione straordinaria di aumento del capitale sociale** (conclusasi con l'emissione, in data 4.8.2014, di n.13.174.342 nuove azioni ordinarie per un controvalore di euro 474.276.312), in ragione sia della indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo (inferiore di almeno 500 milioni di euro per effetto soprattutto di perdite su crediti), sia della indicazione di un ruolo neutrale da parte della banca con i clienti, mentre in realtà essa aveva posto in essere un piano di iniziative taciute all'autorità di vigilanza e rivolte a soddisfare esigenze della banca stessa (ed in particolare la raccolta di manifestazioni di interesse, "lettere di garanzia", promesse di indennizzo, il ricorso ai finanziamenti ai soci con il collocamento di azioni di nuova emissione presso clienti di fatto finanziati dalla Banca per un ammontare di circa 95 milioni di euro, di cui 37,197 milioni di euro relativi a sottoscrizioni di azioni effettuate mediante risorse rivenienti dall'utilizzo di fidi preesistenti concessi ai clienti); operazione di aumento del capitale rispetto alla quale la Banca d'Italia esprimeva parere favorevole con nota prot. 0600708/14 in data 11/6/2014 diretta alla Consob, che la autorizzava con nota prot. n. 0053267/14 del 25.6.2014. Inoltre, il Consoli Vincenzo, a specifica richiesta della Consob, con nota in data 29 agosto 2014 **comunicava falsamente** che era "*... stata formalmente esclusa, sulla base di regole e istruzioni interne impartite alla Rete, la possibilità per le banche coinvolte nell'offerta delle azioni di concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto d'offerta...*", affermazione contraria al vero, come emerso dalle indagini e dalle verifiche ispettive successivamente svolte.

Fatti aggravati per essere Veneto Banca s.c.p.a. una società emittente strumenti diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 D.L.vo n. 58/1998 (TUF).

In Montebelluna (Treviso) e Roma (limitatamente alla condotta di cui al comma 2° dell'art. 2638 cod.civ.), il 29 agosto 2014 ed in epoca antecedente e prossima a tale data.

3) **del delitto p e p. dall' art. 2637 c.c. (Aggiotaggio bancario)** perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato (nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014), di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondendo nelle comunicazioni periodiche destinate a Banca d'Italia, nei bilanci annuali e nelle informative al pubblico dati non rispondenti al vero, con particolare riferimento all'ammontare del patrimonio di vigilanza di Veneto Banca S.c.p.a., in relazione alla qualità del portafoglio crediti, alla stima del sovrapprezzo delle azioni (deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del c.d.a. ed operata sulla

base di metodologie inattendibili e di una previsione di rientro di crediti del tutto incongrua rispetto alla scarsa qualità dei medesimi), nonché al superamento *degli stress test* imposti dalle autorità di vigilanza, poneva in essere artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni di Veneto Banca, strumento finanziario non quotato, o comunque ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico riponeva nella stabilità patrimoniale di Veneto Banca s.c.p.a., le cui azioni transitavano da un valore di euro 21,25 nel 2004 ad un valore di euro 40,75 nel 2013 e venivano poi valutate in sede di liquidazione dei soci in recesso (dicembre 2015) ad un valore di euro 7,3.

In Montebelluna (Treviso), dal 2013 e fino al 26.04.2014 (data in cui l'assemblea dei soci deliberava un sovrapprezzo azione pari ad euro 36.50, in ragione del quale, considerato un valore nominale di euro 3.00, il nuovo prezzo dell'azione si attestava ad euro 39.50).

- 4) **del delitto p. e p. dall'art. 173 bis D. L.vo 58/1998 (Falso in prospetto)** perché, nella sua qualità di Amministratore Delegato in carica nel periodo dal 29.01.2008 al 26.05.2014, di VENETO BANCA s.c.p.a. con sede in Montebelluna (TV), (società cooperativa sottoposta per legge alle Autorità Pubbliche di vigilanza e tenuta agli obblighi nei loro confronti) e, successivamente, di Direttore Generale della predetta banca fino al 30.7.2015 e, comunque, per tutto detto periodo anche di fatto *dominus* dei processi deliberativi della società e delle relative scelte di politica gestionale, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (consistito nella vendita di azioni a condizioni inique), nel prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di azioni relativa ad un aumento del capitale della predetta società effettuata nel periodo 26.6.2014 – 28.7.2014 (come da documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 25.6.2014), con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto occultava dati o notizie circa l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società, in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari delle informazioni (che venivano indotti ad investire in titoli azionari che avevano un valore di molto inferiore a quello prospettato e che in breve tempo si sarebbe completamente annullato); intento ingannatorio desumibile in particolare dal fatto che il predetto prospetto non riportava le doverose informazioni concernenti le seguenti importanti circostanze:
- a) circostanza concernente i rilievi rappresentati alla società Veneto Banca dalla Banca d'Italia con nota del Governatore in data 6 novembre 2013, relativamente alle modalità utilizzate in precedenza nell'ambito della procedura di determinazione del valore delle azioni, non ispirate a principi di prudenza e non aderenti alla redditività aziendale;
  - b) circostanza per cui la determinazione del prezzo di offerta delle azioni era stata il risultato di un ampio esercizio, di tipo discrezionale e "politico", del potere del Consiglio di amministrazione di proposta all'assemblea dei soci, finalizzato a soddisfare le aspettative di costoro ed a far apparire stabile il capitale investito, piuttosto che il corretto risultato di una procedura basata su "apposita policy" (di tal che il valore dell'azione era stato ampiamente sopravvalutato);
  - c) circostanza relativa al significativo controvalore complessivo dei finanziamenti potenzialmente correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni di Veneto Banca, concessi fino al 31 maggio 2014;
  - d) circostanza concernente i rilievi operati da Banca d'Italia, nel suddetto documento del 6 novembre 2013, in merito al controvalore di euro 157 milioni di finanziamenti strumentali all'acquisto di azioni (risultante dal campionamento delle posizioni di

importo più rilevante), in cui la condizione di azionista si associava a quella di creditore di credito;

- e) circostanza concernente le specifiche criticità rilevate dalla Banca d'Italia in merito al ruolo svolto dal direttore generale ed ex amministratore delegato Consoli Vincenzo (in relazione al quale era stata evidenziata un'eccessiva concentrazione di poteri) ed alle carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito;
- f) circostanza concernente l'avvenuto utilizzo del "fondo azioni proprie" (iscritto nel bilancio 2013 per euro 200 milioni) per operazioni di acquisto di azioni Veneto Banca per un importo di oltre 100 milioni di euro (come regolato in data 3 giugno 2014), utilizzo che di fatto limitava la capacità della banca di favorire una significativa liquidità delle azioni a favore dei relativi possessori intenzionati a vendere i propri titoli.

In Montebelluna (Treviso), il 25.6.2014 (data di pubblicazione della documentazione di cui agli artt. 94 e segg. D. L.vo n.58/1998).

**RESPONSABILE CIVILE: VENETO BANCA s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa** in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco MUCCIARELLI – costituita all'udienza del 6/2/2021;

**PARTI CIVILI** di cui all'elenco allegato;

Rilevato che, con riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione, alla stregua in particolare delle fonti di prova costituite da:

- relazioni della Banca d'Italia;
- informative CONSOB;
- annotazioni di P.G. redatte dal personale del Nucleo speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma e relativi allegati;
- contenuti delle consulenze tecniche in atti,

emergono gli estremi di individuazione delle fattispecie ipotizzate a carico dell'imputato, nonché la soggettiva riconducibilità in capo allo stesso delle corrispondenti condotte commissive;

Visti gli articoli 429 c.p.p., 132 e 133 D.L.vo n. 271/89

**P.Q.M.**

**Dispone il rinvio al giudizio del Tribunale di Treviso in composizione collegiale di CONSOLI Vincenzo per i reati di cui in epigrafe,**

indicando per la comparizione del predetto avanti il Tribunale di Treviso in composizione collegiale - Aula di Assise del Palazzo di Giustizia di Treviso, v. Verdi n. 18 - l'udienza del giorno: **10/4/2021 alle ore 9.30 e seguenti**

con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ai sensi degli artt. 420 bis e ss. c.p.p.


Avverte le parti che, a pena di inammissibilità, devono depositare nella Cancelleria del Giudice del Dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista di eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, nonché delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto all'imputato assente.

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Treviso, 20/2/2021

**IL CANCELLIERE**  
**Federico CANELLA**



**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**dott. Gianluigi ZULIAN**



